CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 9 novembre 2008 (11.12)
(OR. en)

14288/2/08
REV 2 ADD 1

Fascicolo interistituzionale: 2005/0236 (COD)

MAR 175
ENV 687
CODEC 1331

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: POSIZIONE COMUNE adottata dal Consiglio il 9 dicembre 2008 in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. Introduzione

Il 26 febbraio 2006 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera[1], che rientra tra le proposte del terzo pacchetto sulla sicurezza marittima.

Il 29 marzo 2007 il Parlamento europeo ha votato il suo parere in prima lettura [2].

Il 9 ottobre 2008 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul progetto di direttiva. In seguito alla messa a punto dei giuristi-linguisti, il Consiglio ha adottato la posizione comune il 9 dicembre 2008 conformemente all'articolo 251 del trattato.

Nel corso dei lavori il Consiglio ha tenuto conto dei pareri del Comitato economico e sociale[3] e del Comitato delle regioni[4].

---

1 Doc. 6843/06.
2 Doc. 7805/07 CODEC 277 MAR 20 ENV 171 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
3 CESE 1177/2006 del 13.9.2006 (GU C 318 del 23.12.2006, pagg. 195 - 201).
4 CdR 43/2006 del 15.6.2006 (GU C 229 del 22.9.2006, pag.38).

II. Analisi della posizione comune

In generale

La proposta di direttiva relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera fa parte del terzo pacchetto sulla sicurezza marittima che la Commissione ha presentato alla fine del 2005. Scopo principale della proposta è far sì che gli Stati membri ottemperino effettivamente ai loro obblighi in quanto Stati di bandiera prima e dopo il rilascio della bandiera al fine di migliorare la sicurezza marittima e prevenire l'inquinamento provocato dalle navi

Sebbene il Consiglio concordi con la Commissione sull'obiettivo della proposta, il suo approccio ha comportato modifiche di sostanza alla proposta originale. Varie disposizioni non sono state accolte dal Consiglio in quanto doppioni di normativa comunitaria in vigore e di disposizioni incluse in altre proposte del terzo pacchetto sulla sicurezza marittima. Le disposizioni che rendono obbligatoria la ratifica delle convenzioni IMO non sono accettabili per gli Stati membri, segnatamente per motivi costituzionali. La posizione comune del Consiglio si concentra pertanto sull'obbligo per gli Stati membri di sottoporre la loro amministrazione marittima ad una procedura di audit dell'IMO. Inoltre, gli Stati membri garantiscono una certificazione di qualità delle loro procedure amministrative conforme alle norme ISO o ad altre norme internazionali equivalenti. La posizione comune istituisce altresì obblighi cui gli Stati membri devono conformarsi prima di consentire l'esercizio di una nave sotto la loro bandiera e in caso di fermo di una nave battente bandiera di uno Stato membro da parte di uno Stato d'approdo.

In base a questo approccio, la posizione comune modifica ampiamente la proposta originale della Commissione riformulandola e sopprimendo varie parti del testo. Ciò implica che tutti gli emendamenti presentati nel parere del Parlamento europeo in prima lettura in ordine alle parti soppresse non sono stati accolti dal Consiglio.

Parallelamente alla posizione comune, una dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea[5] conferma il loro impegno a fare tutto il possibile per assicurare l'applicazione rapida ed effettiva delle convenzioni internazionali sulla sicurezza marittima, delle norme IMO relative agli obblighi dello Stato di bandiera nonché dell'audit IMO.

Questioni politiche fondamentali

i) Procedura di audit dello Stato di bandiera

Il Consiglio segue la proposta della Commissione di introdurre un audit indipendente dell'amministrazione marittima degli Stati membri. Ritiene tuttavia che nell'ambito comunitario si debba evitare di creare un sistema di audit parallelo a quello istituito a livello internazionale tramite il sistema di audit volontario degli Stati membri dell'IMO. Al fine di armonizzare le procedure di audit e di assicurare parità di condizioni, la posizione comune prevede pertanto l'obbligo di chiedere regolarmente un audit IMO dell'amministrazione e di pubblicarne i risultati. L'intervallo per il rinnovo dell'audit è fissato a sette anni, tenendo conto delle risorse disponibili a livello dell'IMO stessa. La posizione comune prevede altresì che una volta diventato obbligatorio il sistema di audit dell'IMO, la disposizione pertintente della direttiva cada, automaticamente otto anni dopo l'entrata in vigore della direttiva o prima, se necessario, con decisione della Commissione conformemente alla procedura di comitato (procedura di regolamentazione).

[5] Doc. 15859/08 ADD 1.

ii) Sistema di gestione della qualità

Il Consiglio appoggia la proposta della Commissione di prevedere che le amministrazioni marittime degli Stati membri soddisfino criteri di qualità in ordine alla gestione dei loro compiti. Nella posizione comune tuttavia, il Consiglio esamina la situazione specifica dei vari servizi interessati e lascia gli Stati membri liberi di stabilire le norme internazionali applicabili alla certificazione dei diversi settori della loro amministrazione.

Inoltre, in forza dell'obiettivo di rafforzare i risultati degli Stati membri in quanto Stati di bandiera, il Consiglio dispone l'obbligo, per gli Stati membri che figurano nella lista nera o che figurano per due anni consecutivi nella lista grigia pubblicata dal Protocollo d'intesa di Parigi (MOU di Parigi), di presentare una relazione alla Commissione. Grazie a tale relazione sono individuate le principali ragioni dell'inosservanza, da parte dello Stato membro interessato, dei suoi obblighi in quanto Stato di bandiera.

iii) Altri obblighi in quanto Stato di bandiera

Oltre alle due questioni principali suddette, il Consiglio ha ulteriormente semplificato la proposta della Commissione per quanto riguarda le misure da adottare prima di concedere il diritto di battere bandiera di uno Stato membro e in caso di fermo di una nave battente bandiera di uno Stato membro da parte di uno Stato d'approdo. Il Consiglio ritiene opportuno nel quadro della direttiva, che gli Stati membri decidano quali misure adottare per far sì che la nave in questione si conformi o sia indotta a conformarsi alle norme e regolamenti internazionali applicabili.

III. Conclusioni

Il Consiglio è convinto che la posizione comune sia uno strumento che garantisce una qualità elevata alle modalità con cui gli Stati membri assolvono i loro obblighi di Stato di bandiera.

Rileva i contatti già avuti con il Parlamento europeo sulla presente proposta nell'ambito dei negoziati su altre proposte del terzo pacchetto sulla sicurezza marittima. Attende con interesse un accordo in tempi brevi sul testo in modo da consentire l'adozione della direttiva.